SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.

Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è sostituito dal seguente:
« Per i lavori o forniture d'importo non superiore a L. 200.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 25. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.

Modificazioni alle procedure esattoriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modifiche, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi nei limiti di cui all'art. 8, è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione mobiliare, nei termini di cui all'art. 87 del vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, alla scadenza della quarta rata non pagata.

A tal fine il contribuente, moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge, e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico, comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifestasse alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguito la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Restano ferme le procedure speciali per la riscossione del Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151; dei maggiori utili indisponibili e dell'imposta sui maggiori utili di guerra di cui al testo unico 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, e le altre procedure previste dalle leggi speciali.

Restano salvi i termini per la presentazione delle domande di rimborso di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 2.

Nel caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore, alla scadenza della quarta rata, dovrà rinotificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica.

In sostituzione delle cartelle potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.

Art. 3.

L'esattore è autorizzato ad omettere le denuncie di morosità a' sensi dell'art. 35 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e 13 della legge 16 giugno 1939, numero 942, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e tuttavia in mora.

Art. 4.

La notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora, potrà essere effettuata in unico esemplare da consegnarsi al contribuente, purchè in apposito registro preventivamente numerato e firmato dal titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente e da usarsi senza abrasioni e cancellature, siano scritti chiaramente gli estremi di identificazione dell'atto notificato, nonchè le generalità e qualità del consegnatario, integrati con la data della notifica e la firma del notificatore.

Tali registri dovranno essere custoditi dagli esattori, sotto la propria responsabilità, per cinque anni, ed in ogni caso sino a quando non siano state definite le domande di rimborso per inesigibilità relative a quote cui gli avvisi di mora si riferiscono.

Nei verbali di esecuzione dovranno essere trascritti integralmente gli estremi dell'avviso di mora.

Art. 5.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia sia dell'Erario che degli enti e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli, o sugli schedari, e, per questi ultimi previa autorizzazione che potrà essere concessa dall'Intendente di finanza.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo vaglia o conti correnti postali, dovranno essere sempre riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgono per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

Art. 6.

Fino alla data stabilita dall'art. 8, resta sospeso, per gli esattori, l'obbligo:

a) della trasmissione all'Ufficio delle imposte, della copia degli atti di incanto di cui all'art. 68 del testo unico;

b) della trasmissione al sindaco, della copia dell'atto di pignoramento di cui all'art. 35 del testo unico;

c) di produrre la dichiarazione del sindaco comprovante l'affissione dell'avviso di cui all'art. 15 dei capitoli normali.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, alle esattorie che si siano trovate nella effettiva e comprovata difficoltà di osservarli, per effetto degli eventi bellici.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi di prima serie 1944 e di quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIE

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 24. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.

Soppressione della Commissione Suprema di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 416;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1944.

Art. 2.

L'attuale Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa rimarrà in funzione quale Ufficio stralcio della Commissione stessa.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — FRASA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ara Ferruccio, medico chirurgo;
2) prof. Di Guglielmo Giovanni, medico chirurgo;
3) prof. Mercurio Roberto, pediatra;
4) prof. Del Re Ottavio, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pitaro Stanislao, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 270. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1943-45 i signori:
1) prof. Righetti Carlo, medico chirurgo;
2) prof. Armenise Pietro, medico chirurgo;
3) prof. Mallardi Mario, pediatra;
4) avv. Buono Francesco, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pastore Raffaele, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 271. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Quaranta Nicola, medico chirurgo;
2) dott. Lopiano Michele, medico chirurgo;
3) dott.ssa Lonigro Teresa, pediatra;
4) avv. Rotunno Luigi, esperto materia amministrativa;
5) dott. Guarini Vito, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 272. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Vallone Carlo, medico chirurgo;
2) dott. Dongiovanni Francesco, medico chirurgo;
3) dott. Olivieri Giulio, pediatra;
4) avv. Mauro Carlo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Biasco Attilio, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 269. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1944-46, i signori:
1) dott. Vacca Vincenzo, medico chirurgo;
2) dott. Budetta Michele, pediatra;
3) dott. Primicerio Mario, medico chirurgo;
4) avv. De Ciccio Pietro, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mollo Augusto, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 309. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Pierri Michele, medico chirurgo;
2) dott. De Pace Cosimo, medico chirurgo;
3) dott. Moro Lucio, pediatra;
4) avv. Primiceri Ugo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mazzilli Francesco, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 310. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Belliotti Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Bellizzi Vincenzo, medico chirurgo;
3) dott. Ciaccio Giacinto, pediatra;
4) avv. De Franco Luigi, esperto materia amministrativa;
5) cav. Mottola Gennaro, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 307. — PARDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma, pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Puntoni Vittorio, medico chirurgo;
2) prof. Urbani Lucio, medico chirurgo;
3) prof. Spolverini Luigi, pediatra;
4) avv. Pecorella Camillo Gino, esperto materia amministrativa;
5) prof. Miele Cesare, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 308. — PARDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfredo Marzocchi è nominato commissario della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » con sede in Fiume;

Decreta:

Art 1.

Il comm. dott. Alfredo De Liguoro è nominato commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.

Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1044, con il quale venne fondato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1933 e 30 novembre 1942, con i quali la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma venivano intitolati al nome del prof. Nazareno Strampelli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia stazione e dell'Istituto anzidetti;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dei due predetti Enti è affidata ad un commissario straordinario nella persona del prof. Carlo Jucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Min. Agric. e For., n. 1, foglio n. 185. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 154, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina di un proprio rappresentante nella persona del sig. Benigni Nello;

Vista la lettera del 30 ottobre 1944, n. R. 6948 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Benigni Nello è nominato rappresentante del dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 24 ottobre 1944, n. 153, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativo alla richiesta fatta dal dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Vassallo Roberto;

Vista la lettera 20 ottobre 1944, n. R. 6947-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il rag. Vassallo Roberto è nominato rappresentante del dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,45
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 14 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 16 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto Luogotenenziale del 24 agosto 1944, il prof. Vincenzo Maria Romanelli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, la disoccupazione involontaria e la maternità, nonchè degli altri Comitati preposti a particolari rami esecutivi.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con decreto Luogotenenziale del 1º ottobre 1944, l'ing. Giovanni Biadene è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 2 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 1º luglio 1944, relativo alla nomina del comm. dott. Domenico Palermo a commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 19 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 303.
Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporto di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.